

64477

Il presente verbale è stato

73-05-17 08-10-17 15

COPIA CONFORME



COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

23 SET. 2017

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 20/09/2017

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI' E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno **2017** addì **20** del mese di **Settembre** alle ore **18.10**, nella Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
DE-GIULI PRIMO PAOLO	Sindaco	SI
POSSI MARIA LUISA	Vicesindaco	SI
MARINI IVAN	Consigliere_Ass	SI
BERTOLAZZI GIOVANNI	Consigliere_Ass	SI

Assiste il Segretario Comunale, TODARO FABIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

G.C. 85 Oggetto: Individuazione componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Motta Visconti e del perimetro di consolidamento.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di tale decreto, come modificato con il d.lgs.126/2014, prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Visto il principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. 118/2011, il quale disciplina le **modalità operative** per l'individuazione del gruppo amministrazione pubblica e successivamente del perimetro di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato, il quale deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria patrimoniale e il risultato economico della complessa attività svolta dall'Ente pubblico locale attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ;

Considerato che il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica, è predisposto facendo riferimento ad un'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce e approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, gli enti capogruppo mediante la predispongono due distinti elenchi, che sono oggetto di approvazione della Giunta Comunale e di aggiornamento periodico, concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel perimetro di consolidamento ai fini del bilancio consolidato;

Considerato che, ai sensi del principio contabile 4/4 punto 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente a maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all' indirizzo, alla pianificazione della programmazione dell' attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile .A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- 4 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Considerato che:

- gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono a tal fine considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- ✓ totale dell'attivo,
- ✓ patrimonio netto,
- ✓ totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

- al fine di garantire la significatività del bilancio Consolidato gli enti possono considerare NON Irrilevanti i Bilanci degli Enti che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;

Verificato che il Comune di Motta Visconti ha partecipazioni nelle seguenti società:

- Cap Holdings spa quota di partecipazione 0.001%
- Navigli Lombardi S.c.a.r.l. quota di partecipazione 0.2%
- Navigli Ambiente s.r.l. quota di partecipazione 20%
- Parco Lombardo della Valle del Ticino quota di partecipazione 1,5%
- Fondazione per leggere - Biblioteche sud ovest MI partecipazione € 1.000,00

Considerato che sono esclusi dal Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Motta Visconti i seguenti enti:

- Fondazione per leggere in quanto il rapporto di partecipazione che regola i rapporti assembleari, tra cui la scelta degli amministratori, non permette alcuna forma di controllo da parte del Comune di Motta Visconti;
- Parco Lombardo della Valle del Ticino le previsioni statutarie escludono l'esistenza di una qualche forma di controllo o influenza da parte del Comune di Motta Visconti;

Considerato che, in sede di prima applicazione, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione ai sensi dell'art. 11 - quinquies punto 3 del D.Lgs.118/2011 e che quindi le seguenti società vanno ricomprese nel **Gruppo amministrazione pubblica**:

- Cap Holdings spa quota di partecipazione 0.001%
- Navigli Lombardi S.c.a.r.l. quota di partecipazione 0.2%
- Navigli Ambiente s.r.l. quota di partecipazione 20%

Dato atto che, al fine di stabilire il "**Perimetro di consolidamento del Comune di Motta Visconti**", è stata determinata la soglia di irrilevanza prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2016, in quanto ultimo rendiconto disponibile, ed è risultata come qui di seguito:

	Comune di Motta Visconti	%	Soglia
Totale attivo	22.456.497,75	10	2.245.649,78
Patrimonio netto	14.271.930,89	10	1.427.193,08
Ricavi caratteristici	5.114.547,16	10	511.454,88

Verificato, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica, così come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2016, che sono **esclusi dal perimetro di consolidamento**:

Società	Patrimonio attivo al 31/12/2016	Patrimonio netto al 31/12/2016	Ricavi caratteristici al 31/12/2016
Navigli Lombardi S.c.a.r.l.	1.209.095	329.429	2.496.915
Valori rapportati alla % di partecipazione= 0,2%	2.418,19	658,86	4.993,83
Soglia di irrilevanza	2.245.649,78	1.427.193,08	511.454,88

Esito	Irrilevante	Irrilevante	Irrilevante

Società	Patrimonio attivo al 31/12/2016	Patrimonio netto al 31/12/2016	Ricavi caratteristici al 31/12/2016
CAP Holding S.p.A.	377.145.877,00	63.890.909,00	160.615.683,00
Valori rapportati alla % di partecipazione= 0,001	37.714,59	6.389,09	16.0615,68
Soglia di irrilevanza	2.245.649,78	1.427.193,08	511.454,88

Esito	Irrilevante	Irrilevante	Irrilevante

Verificato, che resta **incluso nel perimetro di consolidamento** la società Navigli Ambiente s.r.l. per la presenza di un criterio di rilevanza su 3 come di seguito verificato:

Società	Patrimonio attivo al 31/12/2016	Patrimonio netto al 31/12/2016	Ricavi caratteristici al 31/12/2016
Navigli Ambiente s.r.l.	5.981.842,00	304.087,00	5.239.649,00
Valori rapportati alla % di partecipazione=20%	1.196.368,40	60.817,40	1.047.929,80
Soglia di irrilevanza	2.245.649,78	1.427.193,08	511.454,88

Esito	Irrelevante	Irrelevante	Rilevante

Visti i sopradescritti esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel Perimetro di consolidamento, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed entrate, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di individuare ai sensi del D.Lgs. 118/2011, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del " **Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Motta Visconti** " i seguenti organismi partecipati:

	Organismi strumentali	Enti strumentali		Società	
		Controllati	Partecipati	Controllate	Partecipate
	Art. 1	Art. 11- ter c. 1	Art. 11-ter c. 2	Art. 11-quater	Art. 11-quinque
Individuazione Gruppo Pubblica Amministrazione (GAP)					CAP HOLDING S.P.A.
					Navigli Lombardi S.c.a.r.l.
					Navigli Ambiente s.r.l.

2. di dare atto che la società CAP HOLDING S.P.A. non rientra nel "Perimetro di consolidamento" per il criterio dell'irrelevanza in quanto la quota di partecipazione nella società è inferiore all'1% e i parametri di incidenza sono irrilevanti;
3. di dare atto che anche la società NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. non rientra nel perimetro di consolidamento in quanto pur avendo il Comune di Motta Visconti la quota di partecipazione nella società è inferiore all'1% e i parametri di incidenza producono un risultato di irrilevanza;
4. Di individuare, altresì, quale componente del **"Perimetro di consolidamento del Comune di Motta Visconti"** i seguenti organismi partecipati:

Società	Partecipazione del Comune
Navigli Ambiente s.r.l.	20%

5. di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Proposta n. 102

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL 'GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI' E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

Ufficio proponente (Ragioneria)
Parere favorevole.

Motta Visconti, 19/09/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
Carrabba Marina

Ragioneria
Parere favorevole.

Motta Visconti, 19/09/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
Marina Carrabba

100

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SINDACO
F.to DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TODARO FABIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 23 SET, 2017 come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contestualmente comunicata in elenco con lettera n. 34 in data 23 SET, 2017 ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Motta Visconti, 23 SET, 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TODARO FABIO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

Motta Visconti,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TODARO FABIO

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge 445/2000.

Motta Visconti,

23 SET, 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
TODARO FABIO

[Handwritten signature of Todaro Fabio]
